

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Verena Klausner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Dr. Oskar Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Mitarbeiter - Collaboratori  
Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

## Circolare

numero:	27i
del:	2015-03-12
autore:	Dr. Karoline de Monte

A tutti i datori di lavoro

### Comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la ricezione in via telematica dalla stessa del modello 730-4, risultato contabile del 730/2015 per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 - Scadenza: 31 marzo 2015

Dal 2010<sup>1</sup> **tutti i datori di lavoro o i loro consulenti devono** inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione, finalizzata alla ricezione, **direttamente** dall'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'avvenuta consegna dei modelli 730 dei propri dipendenti, del risultato contabile della dichiarazione dei redditi (modello 730-4 del 730/2015 dei dipendenti).

Essendo il datore di lavoro tenuto per legge al ruolo di sostituto di imposta, necessita di tale comunicazione modello 730-4 per effettuare i conguagli di imposta a favore dei propri dipendenti, accreditando loro l'eventuale credito d'imposta ovvero trattenendo loro l'eventuale debito.

In precedenza erano i centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero i professionisti abilitati a comunicare ai datori di lavoro, con il suddetto modello 730-4 ed entro il 30 giugno, il risultato contabile della dichiarazione dei redditi dei propri dipendenti (credito o debito di imposta ed eventuali acconti dovuti). Ed a tal fine la comunicazione poteva avvenire via posta, ma anche via fax, trasmissione elettronica o consegna a mano.

**Entro il 07.07 di ogni anno (il "vecchio" termine era il 30.06.)** i centri di assistenza fiscale (Caf) ed i professionisti abilitati hanno l'obbligo di trasmettere i modelli di dichiarazione 730, il prospetto di liquidazione e i modelli 730-4 in via telematica **direttamente** all'Agenzia delle Entrate.

Parimenti l'Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica ai datori di lavoro entro i 10 giorni successivi i dati ricevuti. Questi effettuano le operazioni di conguaglio nel successivo mese di luglio. Le somme risultanti a credito saranno così rimborsate in breve tempo.

Affinché la trasmissione telematica dei dati tra Agenzia delle Entrate e datori di lavoro abbia buon esito, l'Agenzia delle Entrate deve sapere attraverso quale canale telematico dovrà inoltrare i modelli 730-4. Il modello di comunicazione<sup>2</sup> è stato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate<sup>3</sup> e la comunicazione è inviabile con l'apposito **software** messo a disposizione dall'Agenzia.

1 Decreto del Ministero delle Finanze n.164 del 31.05.1999, art. 16

2 Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 e relative istruzioni

3 provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22/02/2013, prot.n. 23840/2013

Facciamo presente che l'invio di tale comunicazione è obbligatorio per tutti i sostituti d'imposta e tutti i sostituti d'imposta devono partecipare al flusso telematico dei risultati finali dei modelli 730.

A partire dal 2015 per il periodo d'imposta 2014, i sostituti d'imposta dovevano trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015 la **Certificazione Unica CU/2015 per il 2014**<sup>4</sup>. I sostituti d'imposta che **non hanno mai presentato**, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" dovevano compilare il "Quadro CT"<sup>5</sup>.

I sostituti d'imposta invece che a partire dal 2011 avevano già trasmesso l'apposito modello e intendono comunicare variazioni devono continuare ad utilizzare il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

Fintanto che i dati trasmessi in precedenza **non** subiscono **variazioni**, non è necessario effettuare alcuna nuova comunicazione. Se non sono intervenute variazioni negli elementi comunicati dal 2011, la comunicazione non deve essere ripresentata.

Se invece il sostituto intende variare uno o più dati comunicati in passato, dovrà essere effettuata una nuova comunicazione **entro cinque giorni lavorativi dalla variazione dei dati**<sup>6</sup>, indicando il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire. Le comunicazioni sono comunque da trasmettere **entro e non oltre il 31 marzo** dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Facciamo presente che in caso di cessazione dell'attività deve essere trasmessa una comunicazione di **revoca**, obbligatoria per tutti i sostituti d'imposta.

In allegato troverete il **modello di comunicazione** e le **istruzioni di compilazione**.

Il modello ed il relativo software per l'elaborazione del file per la trasmissione telematica possono essere scaricati dalla Home Page dell'Agenzia delle Entrate: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Richiesta per ricezione dei 730-4 - Flusso modelli 730-4 - "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 e relative istruzioni - pdf".

La trasmissione telematica avviene attraverso i canali Fisconline o Entratel.

Alternativamente il datore di lavoro potrà scegliere se ricevere i dati dall'Agenzia delle Entrate direttamente al proprio indirizzo e-mail (compilare la sezione A) ovvero all'indirizzo e-mail del professionista abilitato incaricato (compilare la sezione B) .

Per ricevere direttamente i modd. 730-4 dei propri dipendenti è da compilare esclusivamente il quadro A del modello. I datori di lavoro che si avvalgono di un consulente del lavoro ovvero di un ufficio paghe per gli stipendi dei propri dipendenti, dovranno chiarire con questi ultimi a chi la comunicazione 730-4 dovrà essere inviata.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta riceva il risultato contabile di un contribuente per il quale **non** deve effettuare le operazioni di conguaglio, deve restituire il modello 730-4 **entro il quinto giorno lavorativo successivo** direttamente al Caf o al professionista abilitato, indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

4 l'art. 2, Dlgs. 175/2014 inserisce nell'art. 4, DPR 322/1998, il comma "6-quinquies". A partire dal 2015 per il periodo d'imposta 2014, i sostituti d'imposta dovevano trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015 la Certificazione Unica CU/2015 per il 2014. Il termine del 7.3 per il 2015 viene posticipato al 9.3.2015 cadendo il 7.3.2015 di sabato.

5 Agenzia delle Entrate – Cosa devi fare – dichiarare – dichiarazione dei sostituti d'imposta – certificazione unica – modello e istruzioni – istruzioni pagina 4


6 Provvedimento del Agenzia delle Entrate del 23.01.2009

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Handwritten signatures of Peter Winkler, Maurizio Sandrini, and Giancarlo Engeli.

**Allegati**

Modello „Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 e relative istruzioni“

Istruzioni di compilazione